

PROVINCIA OLBIA TEMPIO

SETTORE 5 AMBIENTE E SOSTENIBILITA'

DETERMINAZIONE (art. 107, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Nº 338 del 22 Settembre 2011

OGGETTO: Diniego Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto per l'allevamento intensivo di suini "Quattro Mori" sito in località San Marco, agro di Berchidda. Proponente: Azienda Agricola SETAM S.r.l. (categoria IPPC 6.6c).

L'anno duemilaundici, addì 22 del mese di Settembre negli uffici della Provincia Olbia-Tempio il sottoscritto Ing. Costantino Azzena, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n° 03 del 17.01.2011 procede alla stesura della seguente Determinazione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000.

IL DIRIGENTE


RICHIAMATI:

- ☐ Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- ☐ Lo Statuto della Provincia di Olbia Tempio approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- ☐ Il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 42 del 06.04.2007;
- □ La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documenti amministrativi);
- VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbralo 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il D. Lgs.128/2010 "terzo correttivo Codice Ambiente" Il quale abroga il D. Lgs. 59/2005 e integra il D. Lgs. 152/2006, parte Il con la trasposizione delle norme sull'AIA;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.il.;
- VISTO Il Decreto del Ministero delle politiche agricoli e forestali del 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n 372";
- VISTO Il decreto Ministeriale del 24 Aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 Febbraio 2005, n° 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTE le linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6, impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) o c) 750 posto scrofe, emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n 125) dal Ministero dell'Amblente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.lgs 59/05;
- TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della Direttiva 2008/1/CE;

- VISTO l'art. 22, comma 4) della I.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla Determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la convenzione stipulata in data 09.05.2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Autonoma Sardegna;
- VISTO Il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla Determinazione D.S./D.A. n. 1646 del 13 novembre 2007;
- VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie"
- VISTO il D. Lgs. 16 Gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l'art. 36 che modifica il D.Lgs. n. 59/2005;
- VISTA la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- VISTA la domanda presentata a questa Provincia, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, dal Sig. Cozzo Giovanni in qualità di legale rappresentante dell'azienda SETAM S.r.l., in data 16.07.2007 prot. n. 7783, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di allevamento intensivo di suini "Quattro Mori" sito in località San Marco, agro di Berchidda;

RICHIAMATE:

- la nota di questa Provincia, prot. 8177 tit. VI 9 del 26.07.2007 che comunicava l'avvio della fase istruttoria della pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale e sollecitava la ditta a trasmettere la documentazione necessaria al proseguo dell'iter istruttorio;
- l'integrazione di documenti trasmessa a questo Ente in data 31.01.2008 prot. n 2137;
- la nota di questa Provincia, prot. 2221 del 01.02.2008 con la quale si affidava ad ARPAS la redazione del documento istruttorio relativo all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;
- la comunicazione dell'ARPAS, prot n 3182 del 12.02.08 con la quale comunicava alla Provincia di Olbia Tempio l'avvio della fase istruttoria;
- la nota di questa Provincia, prot. 3380 del 14.02.2008, con la quale si comunicava l'avvio della fase istruttoria e il nominativo del tecnico dell'ARPAS incaricato dell'istruttoria della pratica di AIA, sulla base della convenzione sopra richiamata;
- la nota di questa Provincia, prot. 16128 del 28.07.2008 con la quale si sollecitava il completamento della documentazione necessaria al proseguo dell'istruttoria;
- l'integrazione di documenti trasmessa dal richiedente alla Provincia scrivente in data 22.09.2008 e acciarata al protocollo n°22445;



- la nota della Provincia di Olbia Tempio del 22.09.2008 prot. n. 22451 con la quale si trasmetteva all'ARPAS la documentazione integrativa;
- la nota di questa Provincia, prot. 17547 del 08.06.09, con la quale la Provincia di Olbia Tempio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.04.2008 chiedeva il pagamento del saldo della tariffa relativa all'istruttoria AIA;
- la proposta di calcolo della tariffa istruttoria trasmessa dal richiedente con nota acclarata al protocollo n. 25006 del 10.08.2009;
- la nota di questa Provincia, prot. 36995 del 26.11.09, con la quale la Provincia di Olbia Tempio chiede alla Società il versamento dell'anticipazione degli oneri di istruttoria;
- la comunicazione dell'ARPAS, assunta al prot. n. 39665 del 16.12.09 con la quale si comunicava alla Provincia di Olbia Tempio il nominativo del nuovo istruttore;
- VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato il 14.04.2010 di concerto con la Provincia Olbia Tempio, ARPAS direzione di Cagliari e con il dipartimento ARPAS di Sassari nel corso del quale è stato riscontrato che l'impianto di biogas era dismesso, che il mulino era temporaneamente in disuso, che non erano in atto attività di spandimento, che i reparti di ingrasso erano chiusi e che pertanto l'azienda stava lavorando a regime ridotto con un numero di scrofe inferiore a 750;
- PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna e trasmesso con nota prot.

 ARPA n. 15956 del 27.05.2010 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n.

 17951 del 31.05.2010;
- VISTO il verbale della seduta del comitato di coordinamento IPPC del 28.05.2010 assunto agli atti di questa Provincia in data 15.06.2010 con protocollo n. 19184;
- RICHIAMATA la nota del 23.06.2010 ns. prot. n. 20229 con la quale la società chiedeva la sospensione temporanea dell'AlA in quanto in corso trattative in via di definizione per la cessione ad un altro gruppo dell'impianto per l'allevamento intensivo di suini "Quattro Morl" sito in località San Marco, agro di Berchidda;
- VISTA la Legge 7agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in particolare l'art 21- quarter riportante "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che lo dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze";
- RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n° 213 del 29.06.2011 di sospensione, ai sensi dell'art. 21-quarter, comma 2, della L. 241/90, del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, richiesto dalla società SETAM S.r.i. per l'attività relativa all'impianto di allevamento intensivo di sulni Quattro Mori sito in località San Marco del Comune di Berchidda, di cui al codice IPPC 6.6c dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005;
- VISTA la nota acciarata al prot. 822 del 14.01.2011 con la quale la società SETAM S.r.l. comunicava di aver proceduto in data 08.11.2010 all'attivazione di una procedura di liquidazione volontaria della Società con relativa nomina di un liquidatore conferendogli l'incarico di promuovere la ricerca sul mercato di eventuali acquirenti dell'attività e

contestualmente chiedeva un incontro con la Provincia al fine di definire le questioni di competenza con riferimento alla sospensione del procedimento di AIA sopra richiamato;

RICHIAMATI gli esiti dell'incontro svoltosi in data 03.02.2011 presso la sede della Provincia Olbia Tempio tra i funzionari preposti al procedimento in questione e i rappresentanti della SETAM S.r.l., in conclusione del quale è emersa la volontà della SETAM S.r.l. a risolvere le criticità riscontrate in sede di istruttoria dell'AIA al fine della ripresa dell'attività (in proprio o da terzi).

CONSDIERATO CHE:

- l'esigenza di sospensione del procedimento di cui alla Determinazione suddetta è emersa, in accordo con l'ARPAS, dalla necessità di chiarire gli intenti dell'Azienda subentrante in merito al proseguo dell'attività nonché di acquisire ulteriore documentazione tecnica (con specifico riferimento a quanto indicato al punto 5.11 dell'istruttoria ARPAS sopra richiamata);
- la sospensione del procedimento di cui alla Determinazione suddetta è stata concessa per anni uno con possibilità di proroga o differimento per una sola volta per sopravvenute esigenze;
- la SETAM S.r.l. non ha comunicato l'intenzione di proseguire l'attività di allevamento oggetto del provvedimento di sospensione di cui alla Determinazione n° 213 del 29.06.2010;
- la SETAM S.r.l. non ha comunicato alcuna variazione di titolarità dell'impianto ma solo la messa in liquidazione della stessa Società;
- VISTO che non risultano pervenuti i diritti di istruttoria previsti dal D. Lgs. 18 Febbraio 2005, n° 59;
- CONSIDERATO che sono venute a mancare le gravi ragioni ammesse dalla L. 241/90 art. 21quarter per l'ammissibilità di un provvedimento di sospensione del procedimento;
- PRESO ATTO del procedimento penale (n°3486/10 RGNR) in corso, in capo alla Società "Allevamento Quattromori Società Agricola Srl" comunicato in data 29.03.2011 dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Berchidda, avviato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania a seguito degli accertamenti compiuti dal Corpo Forestale medesimo;
- CONSIDERATO che le condizioni tecnico-gestionali e strutturali sono invariate rispetto alle criticità evidenziate nel documento istruttorio dell'ARPAS, rif. prot. ARPA n. 15956 del 27.05.2010;

RITENUTO doveroso concludere il procedimento in essere con un provvedimento espresso

DETERMINA

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presenta Determinazione;
- 2. Di diniegare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di allevamento intensivo di suini "Quattro Mori" sito in località San Marco, agro di Berchidda di proprietà della SETAM S.r.l., ora "SETAM S.r.l. in liquidazione";

- 3. di confermare definitivamente la cessazione di tutte le autorizzazioni ambientali in essere collegate all'attività produttiva di allevamento intensivo di suini nel suddetto impianto;
- 4. di dare atto che rimane in capo alla società *Setam S.r.l. in liquidazione* l'obbligo di attivare idonee procedure atte ad evitare qualsiasi rischio di inquinamento per l'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale;
- 5. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - · SETAM S.r.l. in liquidazione
 - Comune di Berchidda
 - Direzione Generale dell'ARPAS
 - Dipartimento provinciale dell'ARPAS
 - AUSL n° 2 di Olbia
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Ispettorato ripartimentale di Sassari
 - Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa dell'Ambiente
 - Procura della Repubblica presso Il tribunale di Tempio Pausania
- 6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ILDINGENTE
Ing/Costantino Azzena

E.NIEDDU

DAGAM.9